

## ALLEGATO II

**Elenco di alcuni paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e frequenze dei controlli fisici****1. Nuova Zelanda**

Nel caso della Nuova Zelanda, le frequenze sono quelle previste nell'accordo approvato con decisione 97/132/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

**2. Canada**

Nel caso del Canada, le frequenze sono quelle previste nell'allegato VIII dell'accordo approvato con decisione 1999/201/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.

**3. Cile**

Nel caso del Cile, le frequenze sono quelle previste nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali, prodotti di origine animale, piante, prodotti vegetali e altre merci nonché sul benessere degli animali di cui all'allegato IV dell'accordo di associazione approvato con decisione 2002/979/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).

<sup>(2)</sup> Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

